Identificativo: SS20120810049SAA
Data: 10-08-2012
Testata: **IL SOLE 24 ORE**
Riferimenti: NORME E TRIBUTI – LE GUIDE - DECRETO SVILUPPO

FACILITAZIONI

SRL A CAPITALE RIDOTTO PER CHI HA PIÙ DI 35 ANNI

Angelo Busani

Conseguire «un avanzamento di ben 6 posti nella classifica» internazionale Doing Business, nella quale il nostro Paese occupa il 77° posto: dovrebbe essere questa la ragione (almeno da quanto risulta dalla relazione accompagnatoria al decreto legge) per la quale il Governo ha dato vita, nell'articolo 44 del Dl Sviluppo, a una nuova forma di società a responsabilità, ulteriore quindi rispetto alla Srl «semplificata» (Srls), introdotta (ad opera del Dl 1/2012) nell'articolo 2463-bis del Codice civile: si tratta della Srl denominata «a capitale ridotto» (Srlcr) riservata alle persone fisiche sopra i 35 anni, quando invece la Srl «semplificata» può essere costituita solo da persone fisiche under 35.
Di fatto, l'introduzione della Srlcr nel nostro sistema è un ulteriore piccolo incentivo all'imprenditoria italiana di più ridotte dimensioni, piuttosto che una norma finalizzata a scalare classifiche internazionali; senza poi dimenticare di esplicitare – perché questa appare essere la reale ratio della nuova norma – che la Srl a capitale ridotto è la naturale evoluzione della Srl «semplificata» quando i soci di quest'ultima compiano 35 anni. Altra considerazione negativa è quella che la disciplina della Srlcr non è stata immessa nel Codice civile, a fianco di quella della Srl "normale" e della Srls: cosicché, d'ora in avanti, sfoglieremo il Codice per queste ultime due e la legislazione speciale per la Srlcr.
Comunque, d'ora innanzi avremo insomma tre Srl: la Srl "normale", la Srls (cioè semplificata) e la Srlcr (e cioè appunto a capitale ridotto). Che quest'ultima non sia semplicemente un sottotipo o una variante della Srls paiono confermarlo diversi indizi:
a) anzitutto, non pare che la Srlcr debba avere un atto costitutivo standard, come invece obbligatoriamente accade per la Srls (ove questo standard assume il ruolo di dato caratteristico di tale forma societaria, appunto semplificata): è vero che l'articolo 44, comma 2, del Dl Sviluppo sancisce che nell'atto costitutivo della Srlcr si debbano «indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile» e che in tale secondo comma vi è la previsione dell'atto costitutivo standard; ma è anche vero che il contenuto pregnante di detto ripetuto secondo comma è proprio l'elencazione di una serie di specifici elementi con i quali comporre l'atto costitutivo della Srls; dovrebbe derivarsene che quando la nuova norma fa riferimento agli elementi del comma 2 dell'articolo 2463-bis, il richiamo concerna non lo statuto standard ma la predetta elencazione;
b) inoltre, non pare che la Srlcr debba portare nella propria denominazione l'aggettivo «semplificata»: pure in questo caso è vero che, nel richiamare il secondo comma dell'articolo 2463-bis del Codice civile, si richiama anche il suo numero 2), il quale impone che la denominazione della Srls evidenzi appunto la sua natura di società a responsabilità limitata «semplificata»; ma è pure vero che l'articolo 44, comma 3, Dl Sviluppo, si esprime testualmente nel senso che la nuova forma di Srl introdotta dal Dl stesso debba avere la «denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto», ciò che dunque dovrebbe imporsi rispetto all'utilizzo della denominazione di Srl «semplificata»;
c) la Srlcr è amministrata da persone fisiche che possono anche non essere soci della società, mentre le Srls devono necessariamente essere amministrate dai soci, che non possono essere soggetti diversi dalle persone fisiche.
Quello che invece accomuna la Srls e la Srlcr è il capitale sociale: entrambe devono avere un capitale compreso tra 1 e 9999,99 euro, da corrispondere esclusivamente in denaro (non sono cioè ammessi conferimenti in natura o di servizi). All'atto della costituzione, in entrambi i casi, il capitale va per intero versato nelle mani del soggetto o dei soggetti nominati quali amministratori, mentre nelle Srl "ordinarie" il capitale iniziale deve essere collocato transitoriamente in banca e può essere versato anche non per intero – se la società non è a socio unico – ma in misura non inferiore al 25 per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NORMATIVA

Tre le tipologie di Srl: la Srl "ordinaria", la Srls, cioè semplificata e la Srlcr, cioè a capitale ridotto

Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati